



“Appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, servizi di nettezza urbana, spazzamento, pulizia del verde e servizi informativi” sul territorio del Comune di Sermoneta.

DISCIPLINARE DI GARA

Gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria nel rispetto delle previsioni di cui agli artt.35, 59 e 60 del D. Lgs. N. 50/2016 per le motivazioni di cui alla Determina a contrarre n. 1 del 30/01/2017 Stazione Unica Appaltante – Cisterna di Latina, Sezze, Sermoneta, Cori - Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016.

Premesse

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, indetta dall’Amministrazione Aggiudicatrice di Sermoneta - Area 3[^],

Amministrazione aggiudicatrice:

COMUNE DI SERMONETA – Comune facente parte della **STAZIONE UNICA APPALTANTE** costituita tra i Comuni di Cisterna di Latina, Sezze, Sermoneta, Cori – Codice AUSA 000546102.

Indirizzo: **Via della Valle n. 17 - 04013 Sermoneta (LT)** Telefono: **0773 30153** Fax: **0773 30010**;

Profilo di committente (in cui reperire la documentazione di gara):

www.comunedisermoneta.it

PEC ufficiotecnico@pec.comunedisermoneta.it

email lppsermoneta@libero.it

Stazione Appaltante

COMUNE DI SERMONETA – Comune facente parte della **STAZIONE UNICA APPALTANTE** costituita tra i Comuni di Cisterna di Latina, Sezze, Sermoneta, Cori – Codice AUSA 000546102 -

Indirizzo: **Via della Valle n. 17 - 04013 Sermoneta (LT)** Telefono: **0773 30153** Fax: **0773 30010**;

Profilo di committente (in cui reperire la documentazione di gara):

www.comunedisermoneta.it

PEC ufficiotecnico@pec.comunedisermoneta.it

email lppsermoneta@libero.it

e alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto:

CIG: n. 6917795905

CUP: n. G99D16001190004

Il Bando di Gara è stato trasmesso alla G.U.C.E. in data **6 febbraio 2017**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo committente <http://www.comunedisermoneta.it/>

Il presente documento è costituito da:

- Disciplinare di gara, contenente la disciplina di dettaglio della procedura di gara, nonché:
- Allegato 1 Domanda di partecipazione alla gara e autodichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000;
- Allegato 2 DGUE (Documento di gara unico europeo) da compilare sul portale simap al seguente link: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>;
- Allegato 3 Modello Autodichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000 che non sussistono motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale;
- Allegato 4 Modello di Offerta economica.

ART. 1 OGGETTO

L'oggetto della gara è costituito da un unico lotto e la procedura sarà espletata nel rispetto delle norme previste dal D. lgs. n.50/2016. La procedura di gara di che trattasi viene espletata per l'affidamento **DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI, SERVIZI DI NETTEZZA URBANA, SPAZZAMENTO, PULIZIA DEL VERDE, SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI INFORMATIVI** nel territorio del Comune di Sermoneta.

ART. 2 NATURA E DURATA DEL CONTRATTO, INIZIO DEL SERVIZIO, IMPORTO COMPLESSIVO

Il contratto **si intende a corpo**, avrà durata di mesi **60 (sessanta mesi)**.

La durata dell'appalto è stabilita in **anni cinque** (mesi sessanta), decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, che sarà redatto entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto. Il Comune di Sermoneta si riserva la facoltà di :

- ripetere l'affidamento dell'appalto in oggetto ai sensi del comma 5 dell'art.63 del D. lgs n.50/2016 limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Sermoneta, stante la comprovata situazione d'urgenza, si riserva la facoltà di intervenire con la consegna anticipata del servizio, in deroga ove occorra alle disposizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. N.50/2016;
- ai sensi dell'art.106 , c. 11, D.lgs. 50/2016 L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare la durata del contratto in corso attuando l'istituto della proroga. La proroga è limitata nel tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

Il Comune, stante la comprovata situazione d'urgenza, si riserva la facoltà di intervenire con la consegna anticipata del servizio, in deroga ove occorra alle disposizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. N.50/2016.

L'importo a base di gara, IVA esclusa, pari ad € **4.093.395,95** (diconsi euro quattromilioni novantatremila trecentonovantatre/95) di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € **65.324,20** (diconsi sessantacinquemila trecentoventiquattro/20).

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 3 IDENTIFICAZIONE DEI LUOGHI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO -

3.1 Luoghi di esecuzione dell'appalto

L'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, avverrà nei territori di competenza del Comune. Per ogni ulteriore informazione si rimanda al Capitolato Speciale d'appalto.

ART. 4 INFORMAZIONI TECNICHE E QUANTITATIVI PRESUNTI

Per le informazioni di natura tecnica e relativamente ai quantitativi presunti, si rimanda alla consultazione del Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo, costituiti, ai sensi dell'art.45 del D. lgs. N.50/2016 da:

- gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p);

- gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva (i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento) che possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

5.1 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA E CONSORZI

Ai sensi dell'art.48 del D.lgs. n.50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai sensi del comma 2 dell'art.48 del D. lgs. n.50/2016, in caso di raggruppamento verticale di operatori economici, il mandatario dovrà eseguire le prestazioni di servizi indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie. Si precisa altresì che in conformità al comma 4 dell'art.48 del D. lgs.50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del D.lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 dell'art.48 del D.lgs. n.50/2016 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale

di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f) del D. lgs. n.50/2016; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del D. lgs. n.50/2016, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto o, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

ART. 6 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti che rispondono ai criteri di selezione indicati dall'art. 83 del D. lgs. n.50/2016 e richiamati dalla stazione appaltante avuto riguardo all'oggetto dell'appalto ed all'interesse pubblico da perseguire e per i quali non sussistono le cause di esclusione indicate tassativamente dall'art.80 del D. lgs. n.50/2016.

Per la partecipazione sono richiesti i seguenti requisiti:

1) Requisiti di ordine generale

- non aver riportato la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena

su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati indicati dalle lettere a)-b)-c)-d)-e)-f)-g) comma 1 art.80 d.lgs n.50/2016;

- non trovarsi nelle condizioni per cui sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

Si precisa che l'esclusione di cui al comma 1 dell'art.80 del D lgs. n.50/2016 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha

- ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di concordato con continuità aziendale e non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - non aver in corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs.vo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs.vo n. 159 del 2011;
 - non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 precisando che l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi dell'art.30 del D. lgs. n.50/2016, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - non aver riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs.vo 50 del 18/04/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
 - non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
 - essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.vo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - non aver riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs.vo 50 del 18/04/2016, per aver presentato falsa dichiarazione

- o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
- non trovarsi nella situazione di cui all'articolo 80 comma 5 lettera l) del D.Lgs.vo n.50 del 18/04/2016, ossia non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile.

Si precisa altresì che la stazione appaltante procederà all'esclusione dalla procedura d'appalto dell'operatore economico qualora sussistano le situazioni indicate dal comma 5 lettere a)-b)-c)-d)-e)-f)- g)-h)-i)-l)- m) dell' articolo 80 del codice dei Contratti, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del suddetto codice, pertanto in caso di subappalto **tutti i subappaltatori dovranno rendere le dichiarazioni relative all'insussistenza delle cause di esclusione di cui al commi 1 e 5 lettere a)-b)-c)-d)-e)-f)-g)-h)-i)-l)- m) del suddetto articolo;**

- l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 1-bis, comma 14 della legge n.383/2001 e s.m.i. relativo ai piani individuali di emersione;
- l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art.13 comma 1 del decreto legge n.223/2006, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.248/2006;
- l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art.41 del d. lgs n.198 dell'11 aprile 2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
- l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art.44, comma 11 del D. lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- l'insussistenza per l'operatore economico avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella black list , della causa di esclusione, essendo in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art.37 del d.l. 31 maggio 2010 n.78).

2) Requisiti di ordine speciale:

L'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di idoneità professionale:

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 83 del D. lgs. N.50/2016, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono:

- essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione;
- essere iscritti all'Albo Gestori Ambientali categoria:
 - Categoria 1 classe D
 - Categoria 1 integrata con attività di gestione centri di raccolta classe D
 - Categoria 1 integrata con attività di spazzamento meccanizzato classe D
 - Categoria 4 classe D
 - Categoria 5 classe F

Da tale iscrizione dovrà risultare che la ditta dispone degli automezzi minimi necessari per l'avvio dell'appalto secondo quanto previsto e dichiarato dalla ditta nell'offerta tecnica presentata

In caso di raggruppamento, l'Impresa che esegue la prestazione secondaria, dovrà possedere tale requisito;

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art.83 comma 1 lettera b) del D. lgs. n.50/2016):

- Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono avere un fatturato annuo medio generale d'impresa pari ad € 2.500.000,00 relativamente agli ultimi tre esercizi approvati antecedentemente alla pubblicazione del bando, o nel periodo di attività qualora inferiore a triennio, comprovabile su richiesta della SA da copia conforme dei bilanci o loro estratti

oppure copia conforme all'originale delle dichiarazioni IVA o Modello Unico degli ultimi tre esercizi.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di cui all'art. 47 del D.Lgs.vo n. 50/2016 (1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. 2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio).

L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.

Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'art.89 del D.Lgs.vo 50 del 18/04/2016 (ex articolo 49 del D.Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163);

c) Requisiti di capacità tecniche e professionale (art. 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs.vo n. 50/2016):

- avere effettuato nell'ultimo triennio (2013-2015), o nel periodo di attività qualora inferiore al triennio, servizi di caratteristiche analoghe a quello oggetto della gara (trasporto, conferimento), con buon esito e senza contestazioni, di importo complessivamente non inferiore ad 1.500.000,00 €/anno, da dichiarare nel modello DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) approvato dalla Commissione Europea con elencazione della tipologia dei servizi effettuati, del periodo di erogazione e del destinatario e dell'importo.

Fermo restando quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5.

Relativamente al possesso dei requisiti di cui ai punti b) e c), in caso di RTI o di consorzi, si precisa che i requisiti devono essere posseduti, nei modi previsti dal codice, da ciascun operatore economico raggruppato o raggruppando o dal consorzio e dagli operatori economici consorziati concorrenti ovvero da ciascun operatore consorziando, alla data di presentazione dell'offerta.

d) Requisiti di capacità di gestione ambientale (art. 87 comma 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016):

L'Impresa concorrente dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001) mediante:

1. dichiarazione di essere registrata EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit - EMAS -), o di essere in possesso di certificazione ISO 14001, in corso di validità, che dovranno essere comprovati da originali o copia conforme dei certificati stessi. In caso di raggruppamenti, di consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti. In caso di consorzi di cui all'art. 34 c.1 lett. b) del D.Lgs.vo n. 50/2016, il requisito deve essere posseduto dal consorzio concorrente.

In caso di consorzi stabili di cui all'art. 34 c.1 lett. c) del D.Lgs.vo n. 50/2016, il requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio ovvero dai consorziati esecutori.

Per quanto riguarda la certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione EMAS si precisa che esse, non possono essere oggetto di avvalimento, ai sensi della deliberazione dell'AVCP n.2 del 1° agosto 2012, secondo la quale "La certificazione di qualità ISO 9001, richiamata all'art. 43 del D.Lgs.vo n. 163/06 (e di conseguenza anche la certificazione ambientale ISO 14001, descritta all'art. 44 sempre dello stesso Codice, e la certificazione sicurezza OHSAS 18001 ormai frequentemente richiesta nei bandi di gara), non rientra all'interno dei requisiti oggettivi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che possono essere oggetto di avvalimento".

Ai sensi del comma 2 dell'art.87 del D. lgs. n.50/2016, qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis nell'attesa dell'attivazione della

Banca dati nazionale degli operatori economici ai sensi dell'art.81 del D.lgs. n.50/2016.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (link: servizi ad accesso riservato AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, co. 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

ART. 7 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

7.1. CHIARIMENTI

E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiotecnico@pec.comunedisermoneta.it e/o all'indirizzo email llppsermoneta@libero.it , entro e non oltre **10 giorni precedenti** la data fissata per la presentazione dell'offerta, ore 12:00.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **5 giorni prima** precedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet:

7.2 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs.n.50/2016 tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità al medesimo articolo, nonché al Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dagli operatori economici.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 52 del D.lgs.n.50/2016 in tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di

partecipazione siano mantenute. Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.

7.3. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 83 del D.lgs.n.50/2016 che richiama, tra l'altro, la lettera z) della legge delega (legge n. 11/2016), viene disciplinato il soccorso istruttorio precisando che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione ammontante ad € 5.000,00, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell'art.95, comma 12, del Codice.

E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincherà il concorrente per 180gg dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'art. 97, comma

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

Il Comune, stante la comprovata situazione d'urgenza, si riserva la facoltà di intervenire con la consegna anticipata del servizio, in deroga ove occorra alle disposizioni di cui all'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016, successivamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Le spese relative alla *stipulazione del contratto* e le spese relative alla *pubblicazione del bando sui quotidiani nazionali*, secondo le modalità di cui all'articolo 72 del D. lgs. n.50/2016, sono a carico dell'aggiudicatario; le spese relative alla pubblicazione, dovranno essere rimborsate al Comune entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione ai sensi del comma 11 art.216 del D.lgs n.50/2016.

Nel caso che le "*Informazioni Antimafia*" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione. I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata in sede alla gara.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per l'importo e secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 21 dicembre 2011 che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG.

Sopralluogo:

la presa visione dei luoghi obbligatoria avverrà previo appuntamento telefonico (telefono 0773-30153 / 0773-30416) con il Responsabile del Procedimento. Per la ditta, detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare, da un legale rappresentante dell'impresa o da un direttore tecnico (la mandataria nel caso di imprese riunite), (muniti di certificato della C.C.I.A.A. o attestazione SOA, comprovante la propria posizione nell'ambito dell'impresa), ovvero dipendente o collaboratore qualificato munito di apposita delega, rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante.

ART. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sul profilo del Comune, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Per poter partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la relativa domanda di partecipazione, redatta secondo il Fac-simile allegato (All. n.1), in un plico chiuso con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la chiusura originaria e la segretezza del contenuto, nonché ad escludere qualsiasi manomissione.

In esecuzione delle previsioni contenute nella Determina a contrarre **n. 1 del 30/01/2017 (S.U.A.)** in conformità con quanto previsto dagli artt. 60 comma 1 e 79 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 il plico dovrà pervenire entro le **ore 12:00 del giorno 14 marzo 2017** pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni ed il protocollo apposti dall'Ufficio competente.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

8.1 CONTENUTO DEL PLICO

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata in un plico chiuso controfirmato e sigillato con

bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura a pena di esclusione, recante all'esterno :

- denominazione del soggetto offerente;
- la seguente dicitura:

“BANDO DI GARA per l'affidamento del servizio di trasporto, conferimento, avvio a trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti da raccolta differenziata, spazzamento e pulizia del verde prodotti nel territorio dei Comune di Sermoneta”.

- il giorno e l'ora della gara;

- numero telefonico, numero di fax e indirizzo PEC al quale far pervenire le eventuali comunicazioni;
- il seguente indirizzo:

Comune di Sermoneta Via della Valle n. 17 - 04013

Il plico conterrà n. tre buste opache, anch'esse controfirmate e sigillate con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura a pena di esclusione, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il relativo contenuto che la contraddistingue e precisamente:

- Busta 1 - Documentazione amministrativa
- Busta 2 - Documentazione tecnica
- Busta 3- Offerta economica

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre i termini di cui al bando, con recapito a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante agenzia di recapito.

L'invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente normativa.

A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA N. 1)

Nella busta n. 1 riportante all'esterno la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e gli estremi del concorrente, dovranno essere inserite:

- **Domanda di partecipazione** redatta secondo il fac.simile Allegato 1 recante in allegato la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore;
- **autodichiarazione** sottoscritta anche in forma congiunta resa ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs.vo n. 50/2016, in conformità al modello di DGUE, recante in allegato la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, attestante:
 - o informazioni sull'operatore economico in forma singola o associata (in quest'ultimo caso viene compilato un modello distinto per ogni operatore interessato);
 - o il possesso dei requisiti di ammissione generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016

- il possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 83 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

A tal fine il Concorrente dovrà compilare e sottoscrivere il "MODELLO DGUE – sul portale del simap link:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp> , avendo cura di compilare le seguenti parti pertinenti:

- Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice;
- Parte II. Informazioni sull'Operatore economico: sezioni A,B,C;
- Parte III. Motivi di esclusione: sezioni A,B,C;
- Parte IV. Criteri di selezione: sezioni A,B,C e D;
- Parte VI. Dichiarazioni finali
- **Autodichiarazioni** rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, secondo il fac.simile Allegato 3, relative all'insussistenza di motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale;

La **busta 1 (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)** dovrà altresì contenere:

1. **"PASSE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità;
2. copia del capitolato speciale timbrato e firmato in ogni pagine in segno di condivisione e accettazione di tutte le clausole in esso incluse;
3. **Garanzia provvisoria** a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario (art.93 del D. lgs n.50/2016) pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta prestata con le modalità e secondo le riduzioni di cui all'art 93 del D. Lgs. 50/06 e s.m.i. Detta garanzia, in caso di raggruppamenti e consorzi, costituiti o costituendi, deve essere sottoscritta da tutti gli offerenti.
4. I concorrenti dovranno dimostrare, a pena di esclusione dalla gara, di aver versato la somma spettante **a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativamente alla presente gara d'appalto, il cui CIG è 3164128107.** Il versamento delle contribuzioni dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'AUTORITÀ' al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it> .Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti il versamento è unico.

Valgono le seguenti precisazioni:

- 1) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del c.c., deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 comma 1 lettera u) del

d.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento.

- 2) limitatamente ai Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti, deve essere allegato:
- se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione delle prestazioni o della quota di prestazioni da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il Raggruppamento temporaneo o il Consorzio ordinario; in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art.80 del D. lgs. n.50/2016 e dei requisiti di cui all'art.83 del D. lgs. n.50/2016 distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
- 3) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del D.Lgs.vo n. 50/2016, si rinvia al paragrafo dedicato esplicitamente all'Avvalimento.

Ulteriori dichiarazioni contenute nell'allegato 3:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto;
- di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano la presente procedura di gara oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
- di acconsentire a che, qualora il mancato ottenimento di un'autorizzazione non consenta di dare corso al servizio e ciò non sia imputabile all'appaltatore, ad esso saranno riconosciute le spese effettivamente sostenute e debitamente giustificate e che nessun altro compenso verrà richiesto né sarà riconosciuto, nemmeno a titolo risarcitorio.

- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della L. n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
- di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche;
- **Non è consentito il subappalto.**

Resta inteso che nessun dato riferito all'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere riportato nei documenti contenuti nel plico.

Le dichiarazioni ed i documenti di cui è richiesta la sottoscrizione dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente, ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente l'Impresa concorrente stessa. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento d'identità incorso di validità.

Nel caso di documenti e/o dichiarazioni redatte su più pagine, le stesse potranno essere sottoscritte solo nell'ultima pagina a condizione che tali pagine siano unite tra loro in modo da formare un unico documento.

La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. In caso di dichiarazioni/documentazioni non in lingua italiana, le stesse dovranno essere accompagnate da traduzioni giurate.

Potranno essere riportate in lingua inglese espressioni tecnico-economiche e commerciali di uso comune.

L'Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per la cauzione provvisoria che sarà restituita a ciascun concorrente, che ne faccia apposita richiesta scritta, soltanto dopo l'aggiudicazione definitiva e comunque non oltre sei mesi dalla data della prima apertura delle buste.

Avvalimento

Ai sensi dell'art.89 del D.lgs.n. 50/2016 , l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per

tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria non può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento come ivi descritto, dovrà produrre all'interno del plico contenente la **Documentazione amministrativa**, la seguente ulteriore documentazione:

- **Dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente:

attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui si intenda avvalere e dell'impresa ausiliaria;

- **Dichiarazione** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la quale attesta:
 - il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici di cui all'articolo 83 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 compilando il modello DGUE per le parti pertinenti;*
- **Dichiarazione** con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente, verso i Comuni oggetto della gestione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto/i le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- **Dichiarazione** con cui l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata.
- **Ulteriore documentazione:**
 - o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del/i Contratto/i;
 - o in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo Gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel Gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia.

REGOLE SULLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI RTI E CONSORZIO COSTITUITI/ENDI

Fermo quanto previsto dai requisiti di ammissione e partecipazione, dovranno essere rispettate le condizioni di seguito elencate oltre a quanto precisato in merito alle modalità di presentazione della **domanda di partecipazione alla gara**.

A pena di non ammissibilità:

- I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal codice dei contratti, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio;
- in caso di RTI o Consorzio già costituito, dovrà essere presentata copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza (con indicazione delle quote di attività che verranno eseguite da ciascuna impresa), conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio;
- nell'offerta, ai sensi dell'art.48 D.lgs. n. 50/2016 devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

L'Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per la cauzione provvisoria che sarà restituita a ciascun concorrente, che ne faccia apposita richiesta scritta, soltanto dopo l'aggiudicazione definitiva e comunque non oltre sei mesi dalla data della prima apertura delle buste.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA (BUSTA N.2)

Nella busta "2" riportante la dicitura esterna "Documentazione Tecnica" e gli estremi del concorrente, dovranno essere contenute una **relazione** e la **documentazione probatoria** necessarie a dimostrare la conformità dei servizi offerti alle specifiche tecniche minime richieste dal Capitolato speciale d'appalto e necessarie all'attribuzione del punteggio qualitativo nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente procedura di gara.

Valgono le seguenti prescrizioni:

- 1) saranno valutate esclusivamente le relazioni inferiori carattere minimo 11 (eventuale: fatto salvo grafici, documenti tecnici, ecc. richiamati nella relazione e modelli da allegare in formato digitale);
- 2) nell'offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, in alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica contenuta nella busta "3" Offerta economica;

- 3) la documentazione deve essere presentata a pena di esclusione, esclusivamente in lingua italiana, ovvero corredata di traduzione in lingua italiana a norma di legge;
- 4) i documenti prodotti dalle Imprese comunitarie devono essere conformi a quanto previsto dalle vigenti direttive dell'Unione Europea
- 5) la relazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, in ogni pagina dal legale rappresentante dell'Impresa offerente o dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria in caso di riunione di Imprese già formalizzata o dai legali rappresentanti di tutte le Imprese riunite in caso di riunione di Imprese non ancora formalmente costituita.

C) OFFERTA ECONOMICA (BUSTA N.3)

Nella busta N. 3" riportante la dicitura esterna "Offerta Economica" e gli estremi del concorrente deve essere contenuto:

- l'offerta economica, redatta sottoforma di dichiarazione secondo il modello di cui all'Allegato 4 deve contenere le seguenti informazioni:
 - o Denominazione del concorrente col relativo codice fiscale/partita IVA;
 - o Qualifica dell'offerente sottoscrittore;
 - o Ribasso percentuale offerto che il concorrente intende applicare rispetto all'importo a base d'asta;
 - o Dichiarazione di avere tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore ed esplicitazione dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché dei costi del personale;
 - o Impegno a mantenere ferma l'offerta per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine di scadenza per la presentazione, qualora nel frattempo non sia intervenuta l'aggiudicazione e dichiarazione di essere a conoscenza che, trascorsi i suddetti 180 (centottanta) giorni, la stessa si intende tacitamente prorogata nella sua validità in assenza di un formale atto di revoca.

Valgono le seguenti precisazioni per la dichiarazione redatta secondo il modello di cui all'Allegato 3:

- a) deve essere redatta in bollo;
- b) deve indicare l'esatta denominazione della Ditta nel cui interesse l'offerta è presentata, la sede legale, i dati anagrafici e fiscali della Ditta medesima;

- c) deve essere datata e sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta offerente. In caso di offerta sottoscritta da persona munita di procura, detta procura deve riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture delle Amministrazioni Pubbliche, che deve essere trasmessa alla SA unitamente alla documentazione di gara in originale o in copia conforme, pena l'esclusione. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente a presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la forma dell'atto pubblico, cioè redatta a norma dell'art. 2699 c.c., con le richieste formali, da un notaio o altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme);
- d) il ribasso deve essere espresso in cifre. In caso di discordanza tra le indicazioni in lettere e quelle in cifre, saranno ritenute valide le indicazioni più vantaggiose per la SA;
- e) limitatamente ai Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il Raggruppamento temporaneo o il Consorzio ordinario. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale di tutte le Ditte raggruppate nei confronti della SA.

8.2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la cui valutazione dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs n. 50/2016 composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi indicati nel presente disciplinare di gara e sulla base dell'offerta economica.

OFFERTA TECNICA: MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Saranno utilizzati i seguenti criteri e sub-criteri:

Si inizia con la valutazione della corrispondenza del progetto tecnico proposto da ciascun partecipante alla gara agli obiettivi ed alle esigenze poste dalla Amministrazione Appaltante nel progetto posto a base della gara. Contemporaneamente viene valutata anche la qualità del progetto, in modo

che la valutazione complessiva premi, tra i progetti che eccellono nella rispondenza, quelli che presentano progetti migliori quanto ad efficienza ed efficacia. Vengono assegnati dalla Commissione Giudicante un massimo di 20 punti, con l'uso dei criteri e sub criteri presentati nella tabella costituente l'Allegato al presente Disciplinare. Si riportano intanto i criteri:

1. Rispondenza e coerenza del progetto tecnico agli obiettivi ed alle esigenze poste dalla Amministrazione Appaltante e qualità del progetto;
2. Comunicazione, informazione, sensibilizzazione;
3. Proposte migliorative;
4. Qualità mezzi e attrezzature;
5. Analisi controllo e monitoraggio;
6. Servizi integrativi.

1.1 Criterio Rispondenza del progetto: Punteggio massimo punti 6.

Per rispondenza e coerenza del progetto tecnico, proposto dal concorrente, agli obiettivi e alle esigenze dell'Amministrazione Appaltante previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai relativi allegati, nonché dal Disciplinare tecnico e dai relativi allegati, vengono assegnati, con questo criterio, un massimo di 6 punti, con l'uso di 3 subcriteri:

- 1) Fase di avvio, massimo punti 2;
- 2) Raccolta differenziata domiciliare "porta a porta", massimo 2 punti;
- 3) Raccolta delle informazioni, massimo 2 punti.

1.1.1 Subcriterio Fase di avvio: punteggio massimo 2 punti.

La valutazione riguarda l'impegno e le iniziative che il partecipante alla gara propone nel primo anno di svolgimento dei servizi di appalto, nel quale la massima efficacia, e la massima rispondenza al progetto avanzato a base di gara dall'Amministrazione Appaltante, vengono raggiunte sia con l'avvio del nuovo sistema con la massima efficacia ed efficienza, gestendo nel modo migliore una fase di avvio nella quale potrebbero convivere, ci si augura per non più di un breve periodo, la coesistenza del vecchio e del nuovo sistema di raccolta. Perché ciò sia realizzabile nel migliore dei modi, si ritiene imprescindibile fornire ai cittadini, alle famiglie ed agli utenti che gestiscono attività produttive tutte, nel modo più completo ed efficace, le informazioni, possibilmente preventivamente all'avvio del progetto od almeno nel più breve tempo possibile, perché gli stessi possano iniziare subito la loro partecipazione al perseguimento dei risultati con la maggiore consapevolezza e convinzione; a tale sub criterio, che impone una valutazione anche qualitativa oltre che di rispondenza, viene attribuito un punteggio massimo di 2 punti;

1.1.2 – Subcriterio Raccolta differenziata domiciliare "porta a porta": punteggio massimo 2 punti.

La valutazione della rispondenza del sistema di raccolta differenziata domiciliare presso le residenze ed i domicili delle famiglie e presso le sedi

operative degli utenti gestori di attività produttive, al progetto posto a base di gara dall'Amministrazione Appaltante, è l'elemento caratterizzante il sistema di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati; a tale sub criterio, che impone anche esso una valutazione sia sotto l'aspetto della rispondenza, sia sotto l'aspetto della qualità, viene attribuito un punteggio massimo di 2 punti;

1.1.3 – Subcriterio Raccolta informazioni: punteggio massimo di 2 punti.

La valutazione della rispondenza del progetto proposto dal partecipante alla gara, al progetto posto a base di gara dall'Amministrazione Appaltante e ampiamente presentato nel Capitolato d'Appalto, trova un ulteriore elemento caratterizzante nella raccolta delle informazioni sui risultati della raccolta, sia sotto l'aspetto qualitativo, che sotto l'aspetto quantitativo, perché l'Amministrazione appaltante, ed i Comuni partecipanti alla stessa, possano valutare gli obiettivi raggiunti e quelli mancati, individuandone le cause. Si dovrà puntare alla creazione di un archivio, da consegnare periodicamente su supporto informatico all'Ufficio del Responsabile dell'appalto, e da tenere costantemente aggiornato per tutta la durata dell'appalto (contenente nominativo, categoria di utenza domestica /non domestica, codice fiscale/partita IVA dell'utente, indirizzo, quantità, tipologia delle attrezzature in possesso, consenso al progetto, proposte e suggerimenti, lamentale, forma e contenuti dei report): con aggiudicazione fino ad un massimo di 2 punti;

1.2 Criterio Sistema di organizzazione: Punteggio massimo 6 punti.

Per completezza del progetto tecnico offerto e rispondenza alle specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, la Commissione Giudicante attribuirà un massimo di 6 punti, valutando, sotto gli aspetti della rispondenza e della qualità, il sistema di organizzazione che il singolo partecipante alla gara propone per perseguire gli obiettivi di efficienza, economicità ed efficacia nella realizzazione del progetto da lui avanzato, con l'uso di 3 subcriteri:

- 1) Campagna di informazione e sensibilizzazione, attribuendo un punteggio massimo di **2 punti**;
- 2) Efficienza ed economicità dei servizi, attribuendo un punteggio massimo di **2 punti**;
- 3) Efficacia e qualità dei servizi, attribuendo un punteggio massimo di **2 punti**.

1.2.1 Subcriterio Campagna di informazione e sensibilizzazione: punteggio massimo 2 punti.

Con tale sub criterio la rispondenza e la qualità del progetto proposto dal partecipante alla gara, viene valutato con riferimento all'aspetto organizzativo della campagna di informazione e sensibilizzazione che si intende realizzare nei confronti dell'utenza, tenendo conto del numero delle risorse, umane e strumentali, che si propone di utilizzare, della loro qualificazione professionale sotto l'aspetto della capacità comunicativa, in generale, e della capacità di presentazione del progetto di raccolta differenziata, della sua utilità e

convenienza, della raccolta dei dati e dei pareri, in particolare, giungendo alla costruzione del consenso dei cittadini sul progetto in fase di realizzazione. E' anche questa Campagna un ulteriore aspetto fondamentale del progetto, il cui obiettivo è quello di giungere a coinvolgere l'utente nel passaggio da una società basata sui consumi e sull'utilizzo di beni monouso o sul breve uso legato alla moda e al perseguimento dell'innovazione anche quando non utile, ad una società basata sul contenimento del consumo e della produzione dei rifiuti, sull'uso accorto delle risorse naturali, sulla preferenza al riuso dei beni ed alla scelta degli stessi privilegiando i beni multiuso, sulla preferenza per beni che nel loro ciclo di vita producano bassi impatti ambientali, sul contribuire ad un sistema di raccolta dei rifiuti che privilegi efficienza, efficacia ed economicità. Per tale sub criterio viene attribuito un punteggio massimo di 2 punti;

1.2.2 Subcriterio Efficienza ed economicità dei servizi: punteggio massimo 2 punti.

Con tale sub criterio viene valutata la rispondenza e la coerenza del progetto proposto sotto l'aspetto dell'uso efficiente delle risorse e del contenimento dei costi per la realizzazione dei servizi e della qualità comunque assicurata agli stessi. La valutazione esamina la proposta sul principio dell'impegno ad assicurare la massima qualità dei servizi al minimo dei costi. Per tale sub criterio sarà attribuito un punteggio massimo di 2 punti.

1.2.3 Subcriterio Efficacia e qualità dei servizi: punteggio massimo 2 punti.

Con tale su criterio viene valutata la qualità perseguita nell'erogazione dei servizi, dalla quale deve scaturire il consenso degli utenti rispetto ai costi che debbono essere sostenuti e rispetto alla qualità percepita del sistema di raccolta attualmente in vigore. Per tale sub criterio sarà attribuito un punteggio massimo di 2 punti.

1.3 Criterio e subcriterio Limitazioni impatto ambientale: punteggio massimo **2 punti**.

Il Progetto predisposto a base di gara dall'Amministrazione Appaltante è ispirato alle comunicazioni della Commissione europea su consumo e produzione sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400), di quanto proposto nel GPP Toolkit messo a punto dalla stessa Commissione europea, dei Criteri ambientali minimi previsti all'art. 2 del decreto interministeriale dell'11.4.2008, che punta all'obiettivo nazionale del Pan Gpp per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2014. Sotto gli aspetti presentati nel richiamato Decreto ministeriale, il progetto presentato dai singoli partecipanti alla gara, deve dimostrare coerenza e rispondenza e deve essere valutato sotto l'aspetto della qualità delle proposte al riguardo avanzate nello stesso progetto. La valutazione della

Commissione Giudicante utilizzerà un punteggio massimo di 2 punti, per il quale non sono previsti sub criteri.

1.4 Criterio Completezza: punteggio massimo 4 punti.

Il progetto predisposto da ciascun partecipante alla gara viene valutato, con l'attribuzione di 4 punti massimo, sotto l'aspetto di aver preso in considerazione tutti gli elementi del progetto posto a base di gara dall'Amministrazione Appaltante, senza tralasciarne alcuno, e senza ridurne l'importanza attribuita dalla stessa Amministrazione al singolo elemento, peraltro valutabile anche dal punteggio di valutazione indicato nel presente articolo. Il punteggio massimo viene attribuito con l'uso di 2 subcriteri:

- 1) Igiene ambientale (sanificazione), con un punteggio massimo di 2 punti;
- 2) Efficacia raccolta: con un punteggio massimo di 2 punti.

1.4.1 Subcriterio Igiene ambientale (sanificazione): punteggio massimo 2 punti.

La valutazione prende in considerazione il servizio proposto nel campo del perseguimento della salute dell'uomo e dell'ambiente, sotto gli aspetti della coerenza con il progetto posto a base di gara dall'Amministrazione Appaltante e sotto l'aspetto della qualità del servizio attesa dalla stessa Amministrazione, attraverso lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e delle aree pubbliche, la raccolta dei rifiuti abbandonati, le piccole bonifiche, la raccolta dei cestini posti nel centro abitato, presso i venditori di pile e le farmacie, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree di pregio, dove c'è affluenza di turisti e cittadini, la raccolta nei siti di mercati, fiere, e manifestazioni pubbliche. La valutazione attribuita dalla Commissione Giudicatrice sarà di 2 punti massimo.

1.4.2 Subcriterio Efficacia raccolta: punteggio massimo 2 punti.

La valutazione prende in considerazione il progetto proposto dal singolo partecipante, con riferimento alle varie forme di raccolta, indifferenziata e differenziate, dei rifiuti urbani e assimilati, sotto gli aspetti della coerenza con il progetto posto a base di gara e dell'efficacia dei servizi. Il punteggio massimo attribuibile è di 2 punti.

1.5 Criterio Monitoraggio: punteggio massimo 2 punti.

Il sistema proposto di monitoraggio dei servizi svolti, con raccolta, elaborazione e trasferimento dei dati, viene valutato sotto due aspetti principali, dei rapporti con i cittadini per la valutazione e la promozione del consenso e della partecipazione e per la raccolta dei dati sulla quantità e sulla qualità dei rifiuti raccolti, nel confronto con il progetto posto a base di gara e con la qualità attesa dall'Amministrazione Appaltante. Sarà attribuito un punteggio massimo di 2 punti, con l'uso di 2 subcriteri:

- 1) Raccolta dai consensi: punteggio massimo 1 punto;
- 2) Raccolta dati quantità e qualità: punteggio massimo 1 punto.

1.5.1 Subcriterio Raccolta dati consenso: punteggio massimo 1 punto.

La coerenza con il progetto posto a base di gara e con l'importanza in esso attribuita al consenso dei cittadini, fenomeno da promuovere e monitorare, deve essere assicurato nel progetto avanzato dal singolo partecipante alla gara. Ad essa sarà attribuito un punteggio massimo di 1 punto.

1.5.2 Subcriterio Raccolta dati quantità e qualità: punteggio massimo 1 punto.

La coerenza del progetto presentato dal singolo partecipante al progetto posto a base di gara nell'impegno nella realizzazione del sistema di monitoraggio sulla raccolta dei dati inerenti la qualità e la quantità della raccolta differenziata per i singoli rifiuti cui viene applicata, sarà valutata con un punteggio massimo di 1 punto.

2 Servizio Comunicazione, informazione, sensibilizzazione: punteggio massimo 2 punti.

Tale servizio punta a realizzare il rapporto con i cittadini utenti sotto l'aspetto della comunicazione volta a presentare il nuovo progetto di raccolta differenziata e dei comportamenti collaborativi che ci si attende da loro, nonché a sensibilizzare gli stessi pongano in essere una cultura che innovi il loro modo di vita, adeguandolo ai principi ambientali innovativi dello sviluppo sostenibile. Vengono attribuiti 2 punti, utilizzando 2 criteri e 7 subcriteri. I criteri sono:

- 1) Fase di avvio I anno;
- 2) Durata intero appalto.

Il punteggio massimo che la Commissione Giudicante può utilizzare è 2 punti, dei quali 1 da attribuire alla valutazione delle iniziative da realizzare nella fase di avvio, e 1 da attribuire alle iniziative da realizzare durante la durata dell'intero appalto.

2 COMUNICAZIONE INFORMAZIONE SENSIBILIZZAZIONE

2.1 Criterio Fase di avvio I anno: punteggio massimo 1 punto.

Tale criterio è volto a valutare il Piano di comunicazione, informazione, sensibilizzazione, attraverso il quale viene costruito il rapporto con il singolo utente e con le associazioni dei cittadini che possono offrire collaborazione e partecipazione nella costruzione del miglior sistema di raccolta differenziata.

L'informazione è basata sulla presentazione del progetto, sui fini che persegue sotto l'aspetto sociale, economico, della salute dell'uomo e dell'ambiente e sul contributo che il singolo utente può offrire alla sua migliore realizzazione.

La comunicazione punta a rendere attivamente partecipe e consapevole il cittadino, primo produttore dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, consentendogli di intervenire, sentendosi soggetto attivo, nella progettazione e nella realizzazione del servizio di raccolta differenziata con pareri, proposte, valutazioni e reclami.

La sensibilizzazione è volta a promuovere una cultura diffusa che porti a cambiare le abitudini di vita delle famiglie e degli operatori commerciali e

produttivi, anche sulla spinta delle preferenze degli acquirenti di beni e servizi, passando dal sistema "usa e getta" a quello del prolungamento del "ciclo di vita" del prodotto, al riuso ed al recupero.

Tale criterio conduce ad una valutazione diversa per due periodi: la fase di avvio del nuovo progetto, valutabile con riferimento al primo anno della sua realizzazione, più impegnativo, nel quale occorre porre le basi sociali, culturali, economiche, della partecipazione attiva dei cittadini; ed una fase continua, per tutta la durata dell'appalto, nella quale si punta al miglioramento continuo del progetto, all'accrescimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità, ed al consolidamento della nuova cultura e dei suoi aspetti realizzativi.

2.1.1 Subcriterio Informazioni: punteggio massimo 0,50 punto.

Nella fase di avvio, tale sub criterio punta a valutare come il singolo partecipante alla gara propone di raggiungere tutti i cittadini, le famiglie, gli utenti delle attività commerciali e produttive, per informarli sui contenuti del progetto che persegue il contenimento nella produzione dei rifiuti, alla promozione della raccolta differenziata domiciliare, al raggiungimento di una più elevata qualità della vita ed alla protezione della salute umana e dell'ambiente. Viene attribuito un punteggio massimo di un terzo di punto.

2.1.2 Subcriterio Sistemi di comunicazione e Manifestazione ed eventi: punteggio massimo 0,50.

Nella fase di avvio, il sub criterio in esame punta a valutare il sistema di comunicazione che viene posto in essere per raggiungere tutti i cittadini e gli utenti, familiari e non, le associazioni e le organizzazioni di cittadini, per realizzare l'avvio del progetto di comunicazione, informazione e sensibilizzazione in grado di raggiungere gli obiettivi attivi- La valutazione riguarda gli aspetti organizzativi, della qualità professionale degli addetti, i sistemi di comunicazione che si intendono utilizzare, la qualità della comunicazione che si ritiene di poter raggiungere. Viene attribuito un punteggio massimo di un terzo di punto.

Nella fase di avvio, oltre al sistema di comunicazione di cui al punto precedente, è necessario avviare il dialogo con i cittadini e gli utenti, attraverso incontri, convegni, dibattiti e manifestazioni, che puntino, per la loro promozione, i temi proposti, la qualità e l'autorevolezza degli interventi, a promuovere la partecipazione consapevole e la collaborazione volontaria dei presenti alla realizzazione del progetto. Viene attribuito un punteggio massimo di un terzo punto.

2.2 Criterio Durata intero appalto: punteggio massimo 1 punto.

Il progetto di comunicazione, informazione e sensibilizzazione viene valutato, con riferimento all'intera durata dell'appalto, per l'impegno, la qualità, e gli obiettivi perseguiti, con l'applicazione del principio del miglioramento continuo volto, più che a promuovere l'avvio del perseguimento degli obiettivi, a consolidare e perfezionare le innovazioni culturali e comportamentali dei

cittadini e degli utenti. Viene attribuito un punteggio massimo di 1 punto, con l'uso di 4 subcriteri, basati su 4 progetti fondamentali per il perseguimento del progetto generale e complessivo. La valutazione impone di prendere in considerazione l'efficienza e l'efficacia delle iniziative e dei progetti volti al perseguimento di obiettivi importanti del progetto generale.

2.2.1 Subcriterio Progetto Scuola: punteggio massimo 0,25 punti.

Il progetto Scuola punta formulare un sistema di promozione presso le maestre e i professori, gli alunni e gli studenti di ciascuna scuola elementare, media e superiore, aperto anche agli studenti universitari ed ai giovani laureati, di informazione e sensibilizzazione, per farne dei soggetti attivi, partecipi nel perseguimento degli obiettivi del progetto generale. Il Progetto impone prima un accordo con i responsabili delle scuole, poi incontri con i docenti, quindi incontri con i discenti, possibilmente nelle singole aule. Agli incontri formativi ed illustrativi, si debbono aggiungere lo svolgimento di temi, l'organizzazione di iniziative e manifestazioni, la diffusione di cultura ambientale, l'impegno a promuovere comportamenti proambientalisti, l'interesse a compiere scelte per il futuro degli studi universitari e per le professioni. Al progetto Scuola viene attribuito un punteggio massimo di 0,25 punti.

2.2.2 Subcriterio Progetto raccolta consenso presso le associazioni: punteggio massimo 0,25 punti.

Il Progetto raccolta consenso punta a raccogliere il consenso dei cittadini e degli utenti alla realizzazione del progetto generale. L'aspetto volto a perseguire il consenso dei cittadini e degli utenti è già presente nelle valutazioni fin qui illustrate con i criteri ed i sub criteri fin qui esaminati. Il completamento del progetto impone di realizzare una collaborazione attiva e partecipata con le associazioni ambientaliste, con le associazioni imprenditoriali di agricoltori, commercianti, artigiani ed industriali, nonché con i sindacati di lavoratori, perché favoriscano il dibattito tra i loro associati e la partecipazione attiva, consapevole e volontaria, degli stessi agli obiettivi del progetto generale. Al progetto consenso presso le associazioni, viene attribuito un punteggio massimo di 0,25 punti.

2.2.3 Subcriterio Progetto informativo Comune: punteggio massimo 0,25 punti.

Il Progetto informativo del Comune punta a realizzare il più efficace ed efficiente sistema di raccogliere, analizzare e trasmettere al Comune dati su periodici progetti di attività, settimanali o massimo mensili, nonché dei dati relativi ai contatti intervenuti con i singoli cittadini ed utenti come informazioni date, proposte, suggerimenti e reclami ricevuti, nonché di dati relativi al perseguimento degli obiettivi programmati, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo delle varie forme di raccolta. A tale progetto viene attribuito un punteggio massimo di 0,25 punti.

2.2.4 Subcriterio Progetto comunicativo cittadini: punteggio massimo 0,25 punti.

A completamento del sub criterio 2.2.2, il Progetto comunicativo cittadini persegue i massimi risultati nei rapporti con i cittadini e gli utenti per informarli del nuovo progetto di raccolta, per avviare con loro un processo di comunicazione partecipativa basato su richiesta/ricevimento di proposte, suggerimenti, valutazioni, reclami e consenso e trasferimento dei dati raccolti al Comune per le sue valutazioni e decisioni in ordine al miglioramento continuo del progetto, nei suoi molteplici aspetti. Viene attribuito un punteggio massimo di 0,25 punti.

3 Spazzamento: punteggio massimo 15 punti.

Il servizio di Spazzamento e lavaggio delle strade del centro storico e delle aree urbane adiacenti del Comune è considerato un elemento importante ai fini dell'attribuzione del servizio a bando. Il minimo richiesto è quello di

- 4 passaggi mensili (una volta alla settimana, preferibilmente il lunedì), per ogni singola strada
- 2 passaggi mensili (una volta ogni quindici giorni) per le aree del Comune più lontane

3.1 sistema organizzazione del servizio punti 7

3.2 miglioramenti punti 6: correttivi, migliorie, tutto ciò che il proponente intende inserire per prospettare un servizio più efficace ed efficiente

3.3 impatto ambientale punti 2

Il tutto secondo planimetria che la ditta dovrà fornire obbligatoriamente

Le attrezzature richieste sono quelle necessario a svolgere in maniera ottimale il servizio inclusa una minispazzatrice per il passaggio nei centri storici.

Il Comune richiede un sistema per il centro storico meccanizzato ed elettrico come da Capitolato Speciale d'Appalto.

Per tale criterio non sono previsti sub criterio, il punteggio sarà attribuito in relazione alle proposte migliorative effettuate dal concorrente in merito alla maggior frequenza mensile, alla migliore qualità del servizio di spazzamento, all'esperienza dimostrata nell'effettuazione di detti servizi negli anni precedenti e al possesso di attrezzature specifiche.

4. Pulizia del verde punteggio massimo 5

Il servizio di Pulizia del verde del centro storico e delle aree urbane adiacenti del Comune è considerato un elemento importante ai fini dell'attribuzione del servizio a bando e richiede dei passaggi secondo un numero minimo di interventi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto

4.1 sistema di organizzazione punti 3

4.2 miglioramenti punti 2 : tutto ciò che il proponente intende inserire per prospettare un servizio più efficace ed efficiente.

5. Proposte migliorative. Punteggio massimo 10 punti

Si prendono in considerazione tutte le proposte migliorativa avanzate dai singoli partecipanti alla gara, rispetto al progetto presentato nel Capitolato d'Oneri e nei suoi allegati. La valutazione sarà realizzata su tre criteri:

- 1) Miglioramenti servizi aggiuntivi e non, con un punteggio massimo di 3 punti;
- 2) Miglioramenti su progetto Comune, con punteggio massimo di 3 punti;
- 3) Controllo su aree di particolare pregio, con punteggio massimo di 4 punti.

5.1 Criterio miglioramenti servizi aggiuntivi e non: punteggio massimo 3 punti.

Il criterio in esame valuta i miglioramenti proposti dai singoli partecipanti alla gara, con iniziative aggiuntive rispetto a quelle previste nel progetto presentato nel Capitolato d'Oneri e nei relativi allegati, o con iniziative migliorative aggiuntive, da realizzare entrambi nei servizi previsti nel progetto generale. Nel primo caso, ad esempio, si intenderanno quelle iniziative che apporteranno una modalità di raccolta differenziata non prevista, o quale la realizzazione di un'area di trasbordo o di un'isola ecologica o di un Centro di raccolta non previsti nel progetto generale; nel secondo caso si tratterà di iniziative migliorative con interventi aggiuntivi ai servizi previsti nel progetto generale, ad esempio proposte integrative nelle iniziative per il riuso, di aggiunta di tipologie di rifiuto nella raccolta differenziata nei Comuni ove manca, o è troppo distante, il Centro di raccolta, che comunque integreranno le modalità di erogazione di un servizio già previsto nel Capitolato d'Oneri, migliorandone l'efficacia. Di ogni servizio migliorativo, dovranno essere descritte ed evidenziate nell'offerta tecnica le caratteristiche dei progetti integrativi che concorreranno a migliorare i servizi o il progetto generale.

Costituiranno parametro di valutazione il numero e la tipologia delle migliori proposte integrative, la rilevanza dei servizi oggetto di appalto interessati dalle proposte di miglioramento, il livello di ampliamento e miglioramento dei servizi ed il livello di dettaglio della presentazione dei singoli progetti di miglioramento. Le proposte migliorative devono essere esclusivamente attinenti al servizio complessivo oggetto del presente appalto.

Sarà attribuito un punteggio massimo di 3 punti con l'uso di 3 subcriteri:

- 1) Sulle modalità di raccolta, con punteggio massimo di 2 punti;
- 2) Sul contenimento nella produzione dei rifiuti, con punteggio massimo di 1 punto.

5.1.1 Subcriterio *Modalità di raccolta e Contenimento produzione rifiuti*: punteggio massimo 3 punti.

I miglioramenti proposti dal singolo partecipanti alla gara che vengono valutati in tale subcriterio, riguardano le proposte integrative alle modalità di raccolta differenziata e di raccolta indifferenziata, compresa la raccolta da effettuare nei siti di svolgimento dei mercati, delle fiere, delle manifestazioni, la raccolta

effettuata con cestini nel centro urbano e nelle aree di pregio, nonché le altre che sullo stesso tema della raccolta saranno avanzate.

Vengono valutate le iniziative migliorative aggiuntive, rispetto al progetto previsto nel Capitolato d'Oneri e nei rispettivi allegati, con riferimento al contenimento nella produzione dei rifiuti, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, che contengano i consumi di beni e la loro trasformazione in rifiuti, favorendo l'aumento dei cicli di vita e il riuso. Viene attribuito il punteggio massimo di 1 punto.

5.2 Criterio Miglioramenti su progetto Comuni: punteggio massimo 3 punti.

Saranno valutate le proposte che riguarderanno i miglioramenti che il singolo proponente alla gara intende apportare ai servizi previsti nel progetto posto a base della gara, non con servizi aggiuntivi e proposte integrative, ma migliorando l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi e delle rispettive modalità di esecuzione. Sarà attribuito un punteggio massimo di 4 punti, con l'uso di 3 subcriteri:

- 1) Modalità ed obiettivi della raccolta;
- 2) Igiene ambientale;
- 3) Servizi abbellimento e decoro urbano.

5.2.1 Subcriterio Modalità ed obiettivi raccolta: punteggio massimo 1 punto.

Vengono valutate le proposte migliorative del progetto dei Comuni in ordine alle modalità ed agli obiettivi della raccolta. Sarà attribuita una valutazione massima di 1 punto.

5.2.2 Subcriterio Igiene ambientale: punteggio massimo 1 punto.

Questa valutazione riguarda le proposte migliorative sul progetto dei Comuni posto a base di gara in ordine al settore dei servizi di igiene ambientali relativi alla salvaguardia della salute dei cittadini attraverso la pulizia ed il lavaggio delle strade e delle aree ove vi è frequenza dei cittadini, quali strade, piazze, parchi pubblici, ecc.. Sarà attribuita una valutazione massima di 1 punto.

5.2.3. Subcriterio Servizi di abbellimento strade e piazze, decoro urbano: punteggio massimo 2 punti

Questo subcriterio è finalizzato a premiare tutte quelle considerazioni ed attività destinate a migliorare il centro di Sermoneta in correlazione al servizio in appalto.

5.3 Criterio Controllo aree di particolare pregio e interesse: punteggio massimo di 4 punti.

Questa valutazione premia le proposte migliorative del singolo partecipante alla gara in ordine alle iniziative proposte per la salvaguardia delle opere di particolare pregio presenti nei territori di Sermoneta, puntando su sistemi di controllo delle aree di particolare pregio dei singoli Comuni, perché non vengano danneggiati o sporcati i siti di apprezzamento delle opere naturali, quali ad esempio punti panoramici, siti archeologici, opere architettoniche,

statue, luoghi di culto, in generale per i siti che, meritando la definizione del "particolare pregio" hanno una particolare affluenza di turisti e di cittadini.. Viene previsto un punteggio massimo di 4 punti.

5.3.1. *Subcriterio Controllo con sistemi di videosorveglianza*: punteggio massimo 4 punti.

Il Criterio del controllo delle aree di particolare pregio prende in considerazione la qualità delle proposte migliorative che vengono avanzate per la realizzazione di un sistema di controllo basato su videosorveglianza, con l'attribuzione dell'intera valutazione di 4 punti prevista per il criterio.

6. Servizio Qualità mezzi e attrezzature: Punteggio massimo fino a 6 punti.

Lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, da avviare al recupero ed allo smaltimento, comporta l'uso di mezzi ed attrezzature adeguati per quantità e qualità. La valutazione, che comporta l'attribuzione di un massimo di 10 punti, viene realizzata con l'uso di 2 criteri:

- 1) N° mezzi e attrezzature, con un punteggio massimo di 3 punti;
- 2) Manutenzione, con un punteggio massimo di 3 punti.

6.1 Criterio N° mezzi ed attrezzature: punteggio massimo 3 punti.

I mezzi e le attrezzature proposte, che debbono rimanere a disposizione dell'Amministrazione Appaltante per l'intera durata dell'appalto, debbono essere illustrati e presentati perché possano essere valutati idonei allo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio, nel rispetto della proposta di qualità avanzata. Deve inoltre essere proposto un sistema di manutenzione e di sostituzione dei mezzi e delle attrezzature tale da assicurare che il servizio non subisca ritardi o sospensioni. La valutazione dovrà riguardare non solo il numero dei mezzi e delle attrezzature, ma anche la loro potenzialità e il loro stato d'uso al momento dell'avvio dell'appalto. Tanto minore è la qualità dello stato d'uso, tanto maggiori debbono essere il numero e la qualità dei mezzi e delle attrezzature messe in riserva e pronte per l'uso sostitutivo, nonché i sistemi di pronto intervento manutentivo, i sistemi di manutenzione ordinaria e straordinaria e i siti destinati al deposito dei mezzi e delle attrezzature, sia di riserva che destinati alle manutenzioni ordinarie e straordinarie ed agli interventi delle stesse. Tali siti sono da valutare non soltanto per l'ampiezza, ma, quali servizi, anche per la loro collocazione, per la professionalità del personale occupato e per la qualità e quantità delle attrezzature a loro disposizione. Il punteggio massimo di 6 punti viene attribuito con l'uso di 3 subcriteri:

6.1.1 *Subcriterio Quantità ed efficacia*: punteggio massimo 1 punto.

Vengono valutate, con tale sub criterio la quantità e l'efficacia dei mezzi e delle attrezzature, con un punteggio massimo di 1 punti.

6.1.2 *Subcriterio Qualità e stato d'uso*: punteggio massimo 1 punto.

Vengono valutati la qualità e lo stato d'uso dei mezzi e delle attrezzature, con un punteggio massimo di 2 punti.

6.1.3 Subcriterio Impatto ambientale: punteggio massimo 1 punto.

Viene valutato l'impatto ambientale che consegue a quei mezzi ed a quelle attrezzature durante l'esercizio delle loro attività, per le loro caratteristiche tecniche e dell'uso che comportano, quali il tipo di alimentazione elettrica o a metano o a GPL che utilizzano per i servizi da svolgere, in rapporto anche alla durata degli utilizzi legati al rapporto tra consumo e potenzialità. Viene attribuito un punteggio massimo di 1 punto.

6.2 Criterio Manutenzione: punteggio massimo 3 punti.

Viene valutata la struttura organizzativa e l'impegno aziendale volto ad impedire che la fermata di un mezzo per avaria provochi la sospensione del servizio od anche un suo ritardo di svolgimento.

Tre elementi concorrono ad impedire tali effetti, oltre alla anzianità di produzione ed allo stato d'uso già valutati nel criterio precedente, che vengono presi a base quali subcriteri:

6.2.1 Subcriterio Deposito ed efficienza sito manutenzioni: punteggio massimo **1 punto**.

Il sito dove vengono svolte le manutenzioni ordinarie e straordinarie sarà valutato, per efficienza ed efficacia legate alla professionalità degli addetti, alla qualità delle attrezzature a loro disposizione, all'ampiezza ed alla posizione territoriale.

6.2.2 Subcriterio Efficacia gestione logistica: punteggio massimo 1 punto.

La valutazione riguarda l'efficacia della logistica che promuove l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature in servizio e di quelli in riserva, assicurando che vengano utilizzati sempre mezzi idonei all'uso, riducendo, e se possibile eliminando, i rischi di interruzioni nel servizio. In particolare, la riserva dei mezzi e delle attrezzature deve essere adeguata al numero ed allo stato d'uso degli stessi in servizio e la gestione della logistica deve assicurare che nel più breve tempo possibile o intervenga un mezzo attrezzato per le piccole manutenzioni, o avvenga, nel più breve tempo possibile la sostituzione del mezzo in avaria con un altro mezzo parimenti idoneo allo svolgimento del servizio.

6.2.3 Subcriterio Efficacia sostituzioni: punteggio massimo 1 punto.

La valutazione riguarda l'efficacia del sistema delle sostituzioni, valutabile al meglio per numero di mezzi ed attrezzature, aggiuntivi a quelli in uso per lo svolgimento dei servizi, che vengono posti a disposizione esclusiva dell'Amministrazione Appaltante, per il sistema di comunicazione tra gli addetti ai mezzi e la centrale che ne gestisce la logistica, che deve essere dotata anche di strumenti di controllo sull'andamento del servizio, per la prontezza

con la quale il mezzo o l'attrezzatura destinata alla sostituzione è in grado di subentrare nello svolgimento del servizio.

7 Servizio Analisi, controllo e monitoraggio: Punteggio massimo fino a 5 punti.

La raccolta, l'effettuazione di analisi e l'approntamento di relazioni periodiche sulle gestioni dei rifiuti solidi urbani nei Sermoneta che costituiscono l'Amministrazione Appaltante, vanno a costituire un sistema di monitoraggio e fornitura dei dati relativi alla programmazione dei servizi, ai risultati attesi, ai risultati conseguiti, sia in termini di qualità che di quantità, alle valutazioni degli scarti conseguiti tra obiettivi e risultati, perché l'Amministrazione Appaltante, con la collaborazione dell'azienda appaltatrice, possa condurre il servizio ad un miglioramento continuo. Per la valutazione dei sistemi di analisi, controllo e monitoraggio, vengono attribuiti un massimo di 5 punti, con l'uso di tre criteri:

- 1) Analisi merceologiche, che diano piena conoscenza al Comune della qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato ed avviati agli impianti di recupero o di smaltimento, attribuendo un massimo di 1 punto;
- 2) Sistemi di controllo, la valutazione dei sistemi, dal punto di vista organizzativo, dell'efficacia e dell'efficienza degli stessi, che saranno realizzati per consentire un controllo costante della quantità e della qualità delle raccolte e dell'avvio dei rifiuti agli impianti di ricevimento. Per tale valutazione sarà utilizzato un punteggio massimo di 1 punto;
- 3) Monitoraggio, che raccolga, con efficienza ed efficacia, tutti i dati concordati con l'Amministrazione Appaltante, per una analisi continua dello svolgimento dei servizi e per il loro miglioramento continuo, attribuendo un punteggio massimo di 3 punti.

7.1.1. Criterio e Subcriterio **Analisi merceologiche**: punteggio massimo 1 punto.

Per la programmazione e conduzione di Analisi Merceologiche annue condotte sui rifiuti differenziati prodotti dalle utenze domestiche, e sui rifiuti assimilati prodotti dalle attività produttive, costituiranno oggetto di valutazione il numero annuo proposto delle suddette analisi ed il loro livello di approfondimento, per acquisire conoscenza provata della qualità del materiale raccolto, conoscendo così il livello di collaborazione dei singoli utenti o delle aree di raccolta, e la qualità del materiale avviato agli impianti di recupero, ottenendo la valutazione economica provata da attribuire allo stesso materiale fornito. Sarà attribuito un punteggio massimo di punti 1.

7.2 **Criterio Sistemi di controllo**: punteggio massimo 1 punto.

Sarà valutata l'efficacia del sistema che il singolo partecipante alla gara propone di realizzare per effettuare il controllo sulla quantità e sulla qualità dei rifiuti raccolti. Sarà attribuito un punteggio fino a 1 punto, con l'uso di 1 subcriterio.

7.2.1 *Subcriterio Qualità - Quantità raccolta differenziata*: punteggio massimo 1 punto.

6.3 Criterio Monitoraggio: punteggio massimo 3 punti.

Il punteggio di 4 punti massimo sarà attribuito valutando il metodo che il singolo partecipante alla gara propone di realizzare per raccogliere i dati necessari alle valutazioni dell'Amministrazione Appaltante e dei Sermoneta serviti, sulla qualità dell'organizzazione di monitoraggio, sulla professionalità degli addetti, sull'efficacia delle attrezzature e dei sistemi di rilevazione che si intendono usare, con l'uso di 3 subcriteri:

6.3.1 *Subcriterio Gestione rapporti con cittadini ed utenti*: punteggio massimo 3 punti.

Il sistema in esame è già stato valutato al punto 1.1.3 per la coerenza al progetto dei Sermoneta presentato nel Capitolato d'Oneri e nei rispettivi allegati. Ora la valutazione riguarda il sistema di monitoraggio, per efficienza e professionalità, della rilevazione del consenso dell'utenza, attraverso la raccolta periodica dei giudizi di qualità del servizio, confortati dal monitoraggio, raccolta ed elaborazione delle loro proposte, valutazioni, suggerimenti e critiche.

Relazioni su obiettivi raggiunti:

viene valutato il sistema di monitoraggio per la raccolta dei dati che consentano di valutare gli obiettivi raggiunti, o la percentuali del raggiungimento, nonché gli scarti tra obiettivi programmati e obiettivi raggiunti, per poterne individuare le cause ed introdurre iniziative, dal risultato certo o almeno altamente probabile, del miglioramento continuo.

Collaborazioni e proposte miglioramenti obiettivi:

sarà valutato l'impegno che il singolo partecipante alla gara propone nella collaborazione con l'Amministrazione Appaltante, dal punto di vista della professionalità e dell'efficacia del sistema predisposto alla promozione del miglioramento continuo nella qualità dei servizi erogati e nel perseguimento del consenso e della collaborazione degli utenti. Sarà attribuito un punteggio massimo di 1 punto.

Per le modalità di trasmissione e la qualità dei contenuti proposti nelle relazioni mensili, semestrali e annuali all'Ufficio del Responsabile dell'appalto, nonché le proposte per incrementare la qualità dei servizi e la purezza dei rifiuti raccolti, (costituiranno oggetto di valutazione il numero annuo proposto delle analisi, dei controlli e dei monitoraggi, le modalità di realizzazione e il loro oggetto).

7 Servizio servizi integrativi: punteggio massimo complessivo fino a 6 punti.

Per servizi integrativi di assoluta novità, non previsti nel Capitolato d'Oneri e nei rispettivi allegati, finalizzati comunque a concorrere al conseguimento degli obiettivi di gara, sarà attribuita una valutazione complessiva di 8 punti. Ogni servizio integrativo dovrà essere descritto ed evidenziato nell'offerta tecnica,

indicando le finalità perseguite, le metodologie di svolgimento, le risorse ad esso destinate ed i rispettivi costi. Costituiranno parametro di valutazione le caratteristiche che renderanno le proposte idonee al conseguimento degli obiettivi predetti, l'organizzazione funzionale del servizio integrativo proposto, il personale ed i mezzi impiegati.

Per l'attivazione servizi opzionali, proposti per sostituire sistemi indicati nel Capitolato d'Oneri e nei rispettivi allegati, è necessario che gli stessi siano finalizzati a migliorare gli obiettivi e la qualità dei servizi previsti nello stesso (con specifica e dettagliata descrizione e indicazione delle risorse e dei costi che comportano) ma senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale.

Per la valutazione del complesso dei servizi aggiuntivi ed opzionali viene attribuito un punteggio complessivo di 6 punti, con l'uso di 2 criteri:

- 1) Criterio Raccolta, con un punteggio massimo di 4 punti;
- 2) Criterio Promozione, sensibilizzazione e consenso, con un punteggio massimo di 1 punto.

7.1 Criterio Raccolta: Punteggio massimo 5 punti.

La valutazione in esame prende in considerazione i servizi integrativi ed opzionali che si aggiungono o sostituiscono i servizi indicati nel progetto posto a base della gara dall'Amministrazione Appaltante, relativi alle varie raccolte dei rifiuti urbani e assimilati. Il punteggio massimo attribuibile è di 4 punti, con l'uso di 4 subcriteri, ciascuno con l'attribuzione di 1 punto:

- 1) Miglioramenti gestione Centro Raccolta;
- 2) Miglioramenti raccolta domiciliare utenze domestiche;
- 3) Miglioramenti raccolte famiglie, mercati e manifestazioni;
- 4) Raccolta dati monitoraggio e trasmissione informatizzata;

7.1.1 *Subcriterio Miglioramenti gestione Centro Raccolta*: punteggio massimo 1 punto.

Questa valutazione prende in considerazione il Centro di raccolta indicato nel progetto posto a base di gara, presentando proposte di servizi integrativi ed opzionali rispetto a quelli indicati nel Capitolato d'Oneri e nei rispettivi allegati. Il punteggio massimo attribuibile è di 1 punto.

7.1.2 *Subcriterio Miglioramenti raccolta domiciliare utenze domestiche*: punteggio massimo 1 punto.

Questa valutazione prende in considerazione le proposte integrative e opzionali avanzate nella raccolta domiciliare presso le famiglie e le utenze non domestiche, cioè presso le abitazioni e presso le sedi delle attività produttive, in aggiunta o in sostituzione del servizio indicato nel progetto posto a base di gara. Il punteggio massimo è di 1 punto.

7.1.3 *Subcriterio Miglioramenti raccolta famiglie*: punteggio massimo 1 punto.

E' una valutazione integrativa rispetto alla precedente che tiene conto dell'importanza che quanti più rifiuti possibili vengano sottratti alla raccolta indifferenziata delle famiglie, per essere indirizzati al riuso, al riciclo ed al

recupero, anche con forme non prese in esame nel progetto posto a base di gara. Per tale valutazione viene messo a disposizione della Commissione Giudicatrice al massimo di 1 punto.

Miglioramenti raccolte mercati e manifestazioni: punteggio massimo 1 punto.

Saranno valutate, con l'attribuzione massimo di 1 punto, le proposte per le iniziative integrative ed opzionali

avanzate dai singoli partecipanti alla gara, nelle forme di raccolta speciali riservate ai mercati, alle ferie, alle manifestazioni di vario tipo svolte nei territori dei Sermoneta.

7.1.4 Subcriterio raccolta dati monitoraggio e trasmissione informatizzata: punteggio massimo 1 punto.

L'obiettivo è quello di consentire un monitoraggio costante dei dati riguardanti tutti gli obiettivi perseguiti con il progetto dalle quantità prodotte per ciascuna tipologia di rifiuto e per aree urbane, alle quantità raccolte in modo differenziato e in modo indifferenziato, alla qualità e quantità dei rifiuti avviati alle varie imprese di recupero o di smaltimento, alle quantità raccolte con il sistema "porta a porta", e così via con riferimento a tutti i tipi di raccolta posti in essere (a chiamata, in giornate ecologiche, ingombranti, verde, abbandonati, ecc.) , nonché ai dati sul consenso, ai reclami, ai suggerimenti, alle valutazioni, ecc., dati raccolti, complessivi e per Comune, organizzati, con hardware e software, forniti dal partecipante divenuto soggetto gestore anche all'Amministrazione Appaltante ed i singoli Comuni, al fine di poter realizzare una consultazione continua e costantemente aggiornata. L'obiettivo è inoltre quello di promuovere la produzione di compost presso le famiglie e le aziende che hanno produzione di rifiuto verde e di organico e che rinunciano a consegnarli, in tutto o in parte al servizio pubblico di raccolta. L'obiettivo è posto con rilevanza nel progetto posto a base di gara, ma con scarsa rilevanza progettuale, perché è difficile valutare la possibilità di convincere le famiglie di piccoli Comuni ad economia prevalentemente agricoli all'uso di compost. Per il contributo progettuale che può essere fornito dai singoli partecipanti alla gara sarà attribuito un massimo di 1 punto.

Per questa valutazione viene consentita l'attribuzione di un punteggio massimo di 1 punto.

7.2 Criterio e sub criterio Promozione sensibilizzazione e consenso: punteggio massimo 1 punti.

La materia non conosce sistemi standardizzati di promozione della partecipazione attiva dei cittadini al progetto, di sensibilizzazione al cambio di cultura ambientale e di consenso alle iniziative, anche se queste comportano rinunce alla produzione di rifiuti e il sostentamento di maggiori costi per la scelta di prodotti a minore impatto ambientale, a più lunga vita ed a migliore recuperabilità una volta diventati rifiuti. Al riguardo ogni comunità ha la sua cultura dominante, la sua disponibilità o indisponibilità al cambiamento ed alla

partecipazione collaborativa, la sua visione dello sviluppo sostenibile. Le iniziative che possano porsi come integrative del progetto posto a base di gara verso gli obiettivi posti nel presente criterio, saranno valutate con un punteggio massimo di 1 punto.

8. Servizi Cimiteriali punteggio massimo punti 2

A gara verranno messi come disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto anche alcuni servizi cimiteriali oltre che la cura e la sorveglianza e la raccolta dei rifiuti all'interno del Cimitero comunale. La commissione valuterà le proposte migliorative e le modalità di esecuzione del servizio.

Si rimanda a tal proposito alla tabella riepilogativa prevista tra i documenti allegati al Capitolato Speciale d'Appalto

Punteggio:

La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella busta "B" per ciascuna ditta offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

1) per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa, (quali a titolo esemplificativo il pregio tecnico ecc.) attraverso:

A) la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari

Nel caso di attribuzione discrezionale dei coefficienti di cui alla precedente lettera A)

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa saranno determinati:

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base dei criteri metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare e sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI METODOLOGICI
APPENA SUFFICIENTE	0,00	Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi.
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,25	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi.
ADEGUATO	0.50	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi.
BUONO	0,75	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della

		proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell'arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
OTTIMO	1,00	Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie dei professionisti di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità del candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.

N.B. **Saranno esclusi dalla gara** e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione i siano inferiori a 45

N.B.1 Si precisa che l'applicazione della soglia di sbarramento di cui sopra nonché la determinazione della soglia di anomalia sarà effettuata con riferimento ai punteggi conseguiti

L'offerta tecnica non può essere oggetto di regolarizzazione.

OFFERTA ECONOMICA: MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il massimo punteggio verrà attribuito all'impresa partecipante che avrà formulato l'offerta migliore (riportante il prezzo più basso).

Per le altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_i = 30 \times O_{max} / O_i$$

Dove:

P_i è il punteggio da attribuire al concorrente iesimo;

O_i è il valore offerto dal concorrente iesimo;

O_{max} è il valore dell'offerta migliore.

AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione è effettuata in favore dell'impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato data dalla somma dei punteggi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica salvo eventuale verifica della congruità delle offerte.

Non saranno ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare e dal capitolato speciale d'appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate correttamente.

8.3 COMMISSIONE DI GARA

In attesa dell'adozione della disciplina di iscrizione all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata, ai sensi del comma 12 dell'art.216 del D. lgs n.50/2016, dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, nel rispetto delle regole di competenza e trasparenza.

Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del codice dei contratti. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. La Commissione così nominata dalla Stazione Appaltante, procederà pertanto, all'esame delle domande pervenute per la partecipazione alla procedura in oggetto, alle ore e nel giorno che saranno comunicati, in seduta pubblica.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore e nei giorni che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo fax/posta elettronica certificata almeno il giorno prima della data fissata.

In prima seduta il soggetto incaricato procederà, verificatane l'ammissibilità, all'apertura dei plichi.

Si proseguirà con l'esame della Busta 1, delle domande di partecipazione e della documentazione a corredo delle stesse, pervenute nel termine stabilito

dal bando, al fine di verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale previsti nel Bando di gara.

I concorrenti la cui documentazione sia trovata non conforme alle prescrizioni di gara saranno esclusi dalla procedura.

Si procederà all'esclusione dell'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art.80 del D. lgs. N.50/2016.

Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le predette misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 del D. lgs. n.50/2016 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Al termine delle operazioni relative all'esame della busta 1, l'apposita Commissione Giudicatrice procederà all'apertura e alla verifica della documentazione tecnica busta 2.

La Commissione Giudicatrice, in una o più sedute, sulla base della documentazione contenuta nella busta "2" - Documentazione tecnica - procede:

- a) a verificare, in seduta pubblica, la rispondenza della documentazione tecnica presentata in relazione a quanto chiesto dagli atti di gara. In caso di violazione delle disposizioni di gara, la Commissione dispone l'esclusione della Ditta;
- b) all'assegnazione, in seduta riservata, dei punteggi tecnici con le modalità ed i criteri previsti e (Criteri di valutazione delle offerte) al presente Disciplinare. All'uopo la Commissione può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell'appalto

o esperti in materia di procedure di gara, ecc...) che sono ammessi con la sola formula "a domanda risponde" senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione.

Ultimate tali operazioni, la Commissione Giudicatrice procederà in seduta pubblica, nel giorno e nell'ora che saranno preventivamente comunicati agli operatori economici ammessi alle fasi successive della procedura di gara di che trattasi, all'esame della Busta n.3, contenuta nei plichi delle Imprese non escluse dalla gara, e, a seguito della verifica della regolare formulazione dell'offerta secondo le indicazioni fornite con il presente disciplinare, si procederà, per le offerte risultate ammissibili, alla formazione di una graduatoria delle imprese applicando la formula precedentemente indicata:

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. lgs. n.50/2016 la valutazione della congruità dell'offerta sarà effettuata per quelle offerte in cui sia i punti relativi all'offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti e qualora talune offerte dovessero risultare anormalmente basse, alle Imprese per le quali sia stata riscontrata la predetta anomalia, saranno richieste le giustificazioni relative agli elementi di valutazione ai sensi del predetto articolo.

Il corrispettivo sarà pagato a corpo.

Di tutte le operazioni di gara sarà data prova mediante apposito verbale che verrà redatto ogni qualvolta si riunirà la Commissione Giudicatrice.

ART. 9 GARANZIE

Ai sensi dell'art.93 del D. lgs n.50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo posto a base di gara sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante prescrive che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia e dell'eventuale rinnovo sono soggette alle riduzioni secondo i casi e le modalità previste dal comma 8 dell'art.93 del D. lgs n.50/2016. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 qualora l'offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Ai sensi dell'art.103 del D.lgs n.50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di

inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi e può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei già costituiti le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Entrambe le garanzie dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

ART. 10 AGGIUDICAZIONE - OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.94 del D. lgs n.50/2016, gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97 previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 a 83, della sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 95, comma 14;
- b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati

dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 91.

Ai sensi dell'art.33 del D. lgs. N.50/2016 la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell'organo competente nei termini indicati dalla stazione appaltante, in mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata. L'eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle di cui al comma 1. L'approvazione del contratto è sottoposta ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti. In conformità a quanto previsto dall'art.32 del D. lgs n.50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà prevedere:

- l'indicazione del proprio responsabile del servizio con recapito del telefono, radiomobile fax, mail e pec;
- a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata secondo le modalità e gli importi indicati nel corrispondente articolo del presente disciplinare. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate dal codice dei contratti;
- polizza assicurativa- o eventuale appendice di polizza già esistente - RCT e RCO ;
- in caso di ATI scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in raggruppamento temporaneo;
- le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato;
- ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art.32 del D. lgs. n. 50/2016 l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. Ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità, sarà emanato decreto di aggiudicazione definitiva. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di

differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei casi previsti dal comma 10 del suddetto articolo e comma 11. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria. In aggiunta alle verifiche di cui sopra, il Committente si riserva, altresì, di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art.71 co.2 DPR 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- mancata presentazione della cauzione definitiva;
- mancata presentazione della documentazione richiesta;
- esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ex art. 71 comma 2, D.P.R. 445/2000;
- mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;
- mancato inizio del servizio, in caso di consegna sotto riserva di legge, da parte dell'impresa aggiudicataria;

il Committente dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto del Committente di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso il Committente avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

La ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, dovrà partecipare alle riunioni di coordinamento in materia di sicurezza lavoro.

ART. 11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO DEL PROCEDIMENTO E DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

Assume le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, l'Arch. Riccardo Ianiri; si riserva l'ufficio Tecnico di nominare successivamente il responsabile dell'esecuzione del contratto persona più qualificata.

ART. 12. IL RESPONSABILE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

La ditta affidataria dovrà comunicare il nominativo di un proprio Responsabile tecnico (o più di uno con l'indicazione dei turni di reperibilità) che dovrà coordinarsi con i referenti della Stazione Appaltante per tutti i rapporti relativi alla esecuzione del contratto ed alla sua efficace applicazione per la migliore resa del servizio inclusi quelli inerenti eventuali contestazioni circa il corretto svolgimento del servizio, per tutta la durata prevista dal contratto.

Il predetto Responsabile dovrà garantire la sua reperibilità in qualsiasi ora, sia di giorno che di notte, ivi inclusi i giorni festivi e prefestivi, al recapito ed al numero telefonico resi disponibili preventivamente alla Stazione Appaltante dalla ditta affidataria, affinché quest'ultima possa disporre con tempestività ed urgenza quanto disposto dalla stessa Stazione Appaltante. Pertanto il responsabile delle singole ditte affidatarie dovrà fornire a tal fine l'indirizzo telefonico, sia relativo alla linea fissa che radiomobile (cellulare), nonché del fax e l'indirizzo di posta elettronica e-mail e pec.

Il recapito fax dovrà essere attivo 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana compresi i festivi, il recapito telefonico di rete fissa dovrà essere attivo durante i normali orari di ufficio e il recapito telefonico cellulare dovrà essere attivo sia di giorno che di notte. Le comunicazioni nei confronti delle ditte affidatarie effettuate per il tramite della figura del Responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o e-mail certificata.

La ditta affidataria è tenuta a dare preventiva comunicazione con lettera raccomandata alla Stazione Appaltante di ogni variazione del nominativo, recapito o numero telefonico del suddetto Responsabile.

Il responsabile della ditta affidataria verificherà la migliore esecuzione possibile del contratto.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Nelle relazioni con la Stazione Appaltante la ditta affidataria è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi contenuti nel Capitolato speciale d'appalto.

ART. 14 . MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nell'effettuazione del servizio, la ditta affidataria dovrà rispettare le modalità tecniche ed operative specificate dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 15 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra il Committente e l'Impresa sarà competente il foro di Latina. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Disciplinare e dai suoi allegati, si intendono richiamate le disposizioni di legge in materia.